

DELIBERAZIONE N. 14 DEL 27/1/2016


OGGETTO: presa d'atto dell'accordo sindacale integrativo dell'art. 14 del contratto collettivo integrativo aziendale di comparto del 20/07/2015.

STRUTTURA PROPONENTE: Divisione Risorse umane

Con impegno contabile
 Senza impegno contabile
 All'esame del Collegio dei Revisori
 Capitolo bilancio finanziario
 Pubblicazione SÌ NO
 - Internet
 - Area Riservata

Atto soggetto a controllo Regione Lazio
 Atto non soggetto a controllo

Si dichiara la conformità della presente proposta di deliberazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

  
 L'estensore Il responsabile del procedimento Il dirigente
 Dott.ssa Alessia Giovannetti Dott. Dott.ssa Anna Angioni Dott.ssa Anna Angioni

DI CONCERTO DIVISIONE.....UNITA.....

Il dirigente
Dott.

PARERE FAVOREVOLE DEL DIRETTORE TECNICO SÌ NO
(art. 7 del Regolamento di ARPA Lazio approvato con DGR n. 418/05)


Il direttore tecnico
Ing. Rossana Cintoli

DIVISIONE BILANCIO CONTABILITÀ E SISTEMA INFORMATIVO


Anno finanziario	Capitolo	Conto economico	Stanziamiento bilancio	Impegni precedenti	Disponibilità	Impegno presente
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

n. provv.2015....
Impegno provv./defin. n.2015....

Si dichiara la compatibilità in bilancio della presente proposta di deliberazione.

L'addetto riscontro contabile Il dirigente
 Note:..... Dott.

PARERE FAVOREVOLE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO SÌ NO
(art. 8 del Regolamento di ARPA Lazio approvato con DGR n. 418/05)


Il direttore amministrativo
Avv. Massimo Giovanchelli



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

DELIBERAZIONE N. 14 DEL 27/11/2016

OGGETTO: presa d'atto dell'accordo sindacale integrativo dell'art. 14 del contratto collettivo integrativo aziendale di comparto del 20/07/2015.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00367 dell'8.10.2014 di nomina del dott. Marco Lupo quale Direttore generale dell'ARPA Lazio, Agenzia regionale per la protezione del Lazio;

VISTO il verbale di insediamento del 7.11.2014;

VISTO il successivo decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00028 del 16.02.2015 di conferma del citato decreto di nomina;

VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale di comparto del Servizio Sanitario Nazionale, che si applicano anche al personale delle Agenzie regionali di protezione ambientale, e in particolare l'art. 4 del CCNL 1998/2001 e del CCNL 2002/2005 riguardanti tempi e procedure per la contrattazione integrativa;

PREMESSO CHE

- in data 20.07.2009 la delegazione trattante dell'Agenzia, la RSU e le sigle sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale rappresentative ai sensi dell'art. 43 D.Lgs. 165/2001, hanno definitivamente sottoscritto il contratto collettivo integrativo aziendale del comparto di ARPA Lazio;
- all'art. 14 del suddetto CCIA le parti hanno disciplinato l'utilizzazione del fondo di cui all'art. 10 CCNL 2006/2009 sottoscritto in data 10/04/2008 (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune della ex indennità di qualificazione

(deliberazione n. 14 del 27/11/2016)

professionale e dell'indennità professionale specifica) stabilendo criteri e modalità per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali (PEO c.d. fasce economiche);

- alla riunione sindacale del 17.11.2015, di cui è verbale, la RSU di ARPA Lazio ha formulato la seguente istanza: quanto al personale assente per comando chiede venga acquisita la valutazione dell'ente dove sta in comando mentre per il personale in aspettativa non matura servizio e quindi non si acquisisce la valutazione; quanto alle maternità, malattie salvavita e infortuni sul lavoro si chiede di considerare la media fra i due migliori anni nel periodo di riferimento.
- alla riunione sindacale del 09.12.2015 le parti hanno sottoscritto specifico accordo integrativo del citato art. 14 del CCIA di comparto sottoscritto il 20.07.2015 allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 40 bis, comma 1, del D.lgs. 165/2001 in materia di controlli sulla contrattazione integrativa;

RILEVATO e DATO ATTO che l'accordo sindacale sottoscritto in data 09.12.2015 non comporta variazioni rispetto ai costi della contrattazione collettiva integrativa di cui alla relazione tecnico finanziaria allegata al CCIA del 20.07.2015

VISTO l'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 il quale stabilisce fra l'altro che, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati;

INFORMATI i vice Direttori generali dell'Agenzia con e-mail del 26.01.2016;

DELIBERA

per i motivi dedotti in premessa che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo:

- a) di prendere atto dell'accordo sindacale integrativo dell'art. 14 del contratto collettivo integrativo aziendale di comparto del 20/07/2015 ed allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- b) di pubblicare il suddetto accordo sul sito internet dell'Agenzia.

Il Direttore Generale
Dott. Marco Lupo

Allegati n. 04:

1. accordo sindacale integrativo dell'art. 14 del CCIA di comparto di ARPA Lazio sottoscritto il 20.07.2015.

delegato alla deliberazione n. 14 del 27/11/2016



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

**ACCORDO SINDACALE integrativo dell'art. 14 del
Contratto Collettivo Integrativo Aziendale di comparto del 20/07/2015**

La delegazione trattante di parte agenziale e la delegazione trattante di parte sindacale

PREMESSO CHE

- a) in data 20.07.2015 è stato sottoscritto fra le parti il contratto collettivo aziendale di comparto;
- b) all'art. 14 le parti hanno disciplinato l'utilizzazione del fondo di cui all'art. 10 CCNL 2006/2009 sottoscritto in data 10/04/2008 (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune della ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica) stabilendo criteri e modalità per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali (PEO) e.d. fasce economiche);
- c) alla riunione sindacale del 17/11/2015 le parti hanno convenuto:
 - di bandire due selezioni per l'attribuzione delle fasce, una con anzianità al 31.12.2014 (decorrenza 01.1.2015) e l'altro con anzianità al 31.12.2015 (decorrenza 1.1.2016) da pubblicarsi in una data compresa tra il 18 ed il 31 dicembre 2015;
 - di prendere in considerazione ai fini della formazione della graduatoria, le ultime tre valutazioni disponibili al momento della pubblicazione del bando di selezione;
- d) alla medesima riunione la RSU ha formulato, quanto ai criteri e modalità di selezione per la PEO, la seguente istanza: quanto al personale assente per comando di acquisire la valutazione dell'ente dove il dipendente presta servizio; quanto al personale in aspettativa, poiché non matura servizio, non si acquisisce la valutazione; quanto alle maternità, malattie salvavita e infortuni sul lavoro di considerare la media fra i due migliori anni nel periodo di riferimento;
- e) su tale istanza l'amministrazione ha svolto la dovuta istruttoria all'esito della quale è stato appurato che:
 - l'aspettativa presso altri enti, art. 19, comma 6, D.Lgs. 165/2001 decorre senza assegni ma con riconoscimento dell'anzianità di servizio;
 - l'aspettativa per motivi personali, art. 12 CCNL 20/09/2001 integrativo CCNL 07/04/1999 decorre senza assegni e senza anzianità di servizio;

- l'aspettativa per motivi di studio, art. 13 CCNI, 20/09/2001 integrativo CCNI, 07/04/1999 può essere con o senza assegni ed è utile ai fini della progressione di carriera, a norma dell'art. 2, comma 2, L. 476/1984 e dell'art. 6, comma 7, L. 398/1989;
- il comando presso altri enti, art. 20, comma 2, CCNL 20/09/2001 integrativo CCNL 07/04/1999 comporta che il servizio prestato in posizione di comando è equiparato al servizio prestato presso l'azienda di provenienza;
- la maternità, l'infortunio sul lavoro e la malattia, salvo quanto previsto dall'art. 23, commi 2 e 4, del CCNL 1994/1997, non interrompono il decorso dell'anzianità;

tutto ciò premesso le parti

CONCORDANO


1) di bandire due selezioni per l'attribuzione delle fasce, una con anzianità al 31.12.2014 (decorrenza 01.1.2015) e l'altro con anzianità al 31.12.2015 (decorrenza 1.1.2016) da pubblicarsi in una data compresa tra il 15 ed il 31 dicembre 2015, limitatamente al bando con anzianità 31.12.2015 (decorrenza 1.1.2016), il cui triennio di riferimento è il 2013-2014-2015, le parti concordano che la relativa graduatoria venga redatta ed adottata dall'amministrazione al momento in cui sarà disponibile la valutazione finale media relativa all'anno 2015, in modo che il punteggio sia attribuito avendo a disposizione tutte le valutazioni finali medie del periodo di riferimento.

2) di integrare l'art. 14 del C.C.I.A. di comparto sottoscritto in data 20.07.2015 con le seguenti clausole:

- a) in caso di assenza dal servizio per aspettativa o comando nel periodo di riferimento, al personale interessato è riconosciuta l'anzianità di servizio in tutte quelle fattispecie per le quali il decorso dell'anzianità è previsto da norme di legge o di contratto collettivo.
- b) in tali casi il dipendente interessato allega alla domanda di partecipazione alla selezione per l'attribuzione della fascia la valutazione finale media o documentazione ad essa assimilata, riportata nell'Ente dove presta o ha prestato servizio; è ammessa l'autocertificazione delle valutazioni fermi restando i controlli di legge a carico dell'Agenzia.
- c) la Divisione Risorse umane verifica il requisito dell'anzianità e effettua l'omogenizzazione della valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio per la formulazione della graduatoria.

A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in questa clausola:

- aspettativa presso altri enti ex art. 19, comma 6, D.Lgs. 165/2001;



The image shows a handwritten signature and a scribble. The signature appears to be 'Wini' or similar, written in a cursive style. To the left of the signature is a large, dark scribble that looks like a stylized signature or a stamp.

- aspettativa per motivi di studio ex art. 13 CCNI, 20/09/2001 integrativo CCNI, 07/04/1999; art. 2, comma 2, L. 476/1984 e art. 6, comma 7, L. 308/1989;
- comando presso altri enti ex art. 20, comma 2, CCNI, 20/09/2001 integrativo CCNI, 07/04/1999.

d) le parti concordano che al personale assente per lungo periodo dal servizio per:

- infortunio sul lavoro;
- maternità;
- assenza per malattia dovuta a terapia salvavita;

per l'attribuzione del punteggio relativo alla valutazione finale media viene considerata la media fra le due valutazioni disponibili nel triennio di riferimento.

e) i dipendenti assunti per mobilità da altri enti (art. 19 CCNI, comparto e art. 30 D.lgs. 165/2001) allegano alla domanda di partecipazione per l'attribuzione della fascia:

- l'ultimo stato di servizio emesso dall'Ente di provenienza;
- le valutazioni riportate nell'Ente medesimo o documentazione ad essa assimilata.

E' ammessa l'autocertificazione dello stato di servizio e delle valutazioni fermo restando i controlli di legge a carico dell'Agenzia.

La Divisione Risorse umane verifica il requisito dell'anzianità ed effettua l'omogenizzazione della valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio per la formulazione della graduatoria.

f) con riferimento al punteggio di fermo fascia, le parti concordano che, fermo restando i 5 punti per anno, il punteggio si riproporziona in base alla durata. Ad es. in caso di anzianità nella stessa fascia pari ad 11 mesi, pari a 335 giorni, si procederà facendo $5/365$ moltiplicato per 335 che è il numero dei giorni di anzianità.

Letto confermato e sottoscritto



PER LA RSU



PER LA CISL FP

